

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Circolare n. 47
del 7.12.2020**

Oggetto: DPCM 3 dicembre 2020 – nuove misure anti Covid-19

E' stato pubblicato il **DPMC 3.12.2020** che sostituisce le misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al precedente DPCM 3 novembre 2020.

Le disposizioni del decreto entrano in vigore il **4.12.2020** e sono efficaci fino al **15.01.2021**.

Con tale nuovo DPCM, il territorio nazionale resta suddiviso in 3 zone, in base alle criticità riscontrate: area **gialla, arancione e rossa**.

Per le regioni che si trovano in area gialla si applicano le disposizioni di cui all'art.1, per quelle in area arancione le disposizioni più restrittive dell'art. 2 e per quelle in area rossa le disposizioni di cui all'art.3.

Il testo completo del DPCM è disponibile cliccando sul seguente link [DPCM 3.12.2020](#).

Misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale – Art.1

Le disposizioni di cui all'art. 1, che si applicano sull'**intero territorio nazionale**, sono di seguito riepilogate.

Inoltre, stante la suddivisione del territorio nazionale come sopra accennato, le Regioni **Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia autonoma di Trento, Puglia, Sardegna, Sicilia, Umbria e Veneto**, che rientrano, alla data odierna, in **area gialla** sono soggette esclusivamente alle misure restrittive indicate nel presente articolo.

Si precisa inoltre che, per quanto concerne in particolare il **Veneto**, **ad oggi non è in vigore alcuna Ordinanza** del Presidente della Giunta Regionale **che preveda misure diverse e più restrittive** rispetto a quanto stabilito nel DPCM oggetto della presente circolare.

In **via generale** è disposto quanto segue:

- obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé **dispositivi di protezione delle vie respiratorie**, che vanno **obbligatoriamente indossati** nei luoghi al chiuso diversi

dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto, ad eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o le circostanze di fatto, sia assicurata continuativamente la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi;

- obbligo di mantenere una **distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro**;
- obbligo per i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da **febbre** (maggiore di 37,5°) di rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- **dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo** sono consentiti **esclusivamente** gli **spostamenti motivati** da comprovate esigenze lavorative, da situazione di necessità ovvero per motivi di salute.

NEW

Dalle ore 22.00 del 31.12.2020 alle ore 7.00 dell'1.1.2021 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti per le suddette motivazioni (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità, motivi di salute).

La necessità di spostamento va **autocertificata** con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia ([clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione](#)); è **fortemente raccomandato**, per la restante parte della giornata, di **non spostarsi**, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;

NEW

- ai sensi del DL n. 158 del 2 dicembre 2020, è **vietato spostarsi tra Regioni o Province autonome nel periodo compreso tra il 21 dicembre 2020 e il 6 gennaio 2021**, nonché **tra Comuni il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021**, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute o per fare rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;

NEW

- è **vietato recarsi** nel suddetto periodo presso le **secondo case** ubicate in altra Regione o Provincia autonoma e, il 25 e il 26 dicembre 2020 e il 1° gennaio 2021, anche ubicate in altro Comune;
- delle **strade o piazze nei centri urbani**, dove si possono creare situazioni di **assembramento**, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la **chiusura al pubblico**, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private;
- è fatto obbligo nei **locali pubblici e aperti al pubblico**, nonché in tutti gli **esercizi commerciali** di esporre all'**ingresso del locale un cartello** che riporti il **numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo**, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti;
- è consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di **attività ludiche, ricreative ed educative**, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia;
- l'accesso del pubblico ai **parchi**, alle **ville** e ai **giardini pubblici** è **condizionato** al rispetto del divieto di assembramento, nonché della distanza di sicurezza interpersonale di almeno 1 metro.

In merito alle **attività commerciali al dettaglio**, dei **servizi di ristorazione** e dei **servizi alla persona**, il decreto prevede le misure di seguito riportate.

Commercio al dettaglio: le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla **distanza interpersonale** di almeno un metro, che

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

- gli ingressi avvengano in modo dilazionato e
- venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni.

Le suddette attività devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi.

NEW Fino al 6 gennaio 2021, l'esercizio delle attività commerciali al dettaglio è **consentito fino alle ore 21.00**.

Nelle **giornate festive e prefestive** sono **chiusi gli esercizi commerciali** presenti all'interno dei **centri commerciali** e dei **mercati**, gallerie commerciali, parchi commerciali, aggregazioni di esercizi commerciali ed altre strutture ad esse assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole.

Servizi di ristorazione: le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00**; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di **4 persone per tavolo**, salvo che siano tutti conviventi.

Dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati.

NEW Dalle ore 18.00 del 31.12.2020 e fino alle ore 7.00 dell'1.1.2021, la **ristorazione** negli alberghi e in altre strutture ricettive è consentita **solo con servizio in camera**.

Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

Attività inerenti ai servizi alla persona: sono tutte **consentite**.

Settore trasporto pubblico: è previsto che:

- a bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un **coefficiente di riempimento non superiore al 50%**; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti;
- il Presidente della Regione dispone la programmazione del servizio erogato dalle aziende del **trasporto pubblico locale**, anche non di linea, finalizzata alla **riduzione** e alla **soppressione** dei servizi in relazione agli interventi sanitari necessari per contenere l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali, la cui erogazione deve, comunque, essere modulata in modo tale da evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto nelle fasce orarie della giornata in cui si registra la maggiore presenza di utenti;
- per le medesime finalità il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto adottato di concerto con il Ministro della Salute, può disporre **riduzioni, sospensioni o limitazioni** nei servizi di trasporto.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Attività professionali: sono legittimate a continuare, ma il DPCM raccomanda:

- che siano attuate anche mediante modalità di **lavoro agile**, per tutte le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o a distanza;
- di incentivare le **ferie** e i **congedi retribuiti** per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- di assumere **protocolli di sicurezza anti-contagio**;
- di incentivare le operazioni di **sanificazione dei luoghi di lavoro**, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Comprensori sciistici

Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici. A partire **dal 7.1.2021 gli impianti sono aperti** agli sciatori amatoriali **solo subordinatamente all'adozione di apposite linee guida** da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte ad evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti.

Strutture ricettive: è **consentito** esercitare le attività delle **strutture ricettive**, purché nel rispetto del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, e dei protocolli e delle linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nell'ambito del **settore sportivo**, è confermato quanto previsto nel DPCM 24.10.2020, ovvero:

- è consentito lo svolgimento di **attività sportiva o attività motoria all'aperto**, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale;
- sono **sospesi** gli **eventi** e le **competizioni degli sport individuali e di squadra**, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato;
- restano consentiti soltanto gli **eventi e le competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale** dal CONI e dal CIP riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico;
- lo svolgimento degli **sport di contatto**, come individuati con provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport, è **sospeso**;
- sono altresì **sospese** l'**attività sportiva dilettantistica di base**, le scuole e l'attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale;
- sono **sospese** le attività di **palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali**, fatta eccezione per l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi;
- ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'**attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi**, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; sono consentite le attività dei **centri di riabilitazione**.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Per quanto concerne **l'ambito delle manifestazioni, spettacoli, attività del settore divertimento, culturale e religioso:**

- sono **sospese** le attività dei **parchi tematici e di divertimento**;
- lo svolgimento delle **manifestazioni pubbliche** è consentito **soltanto in forma statica**, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento;
- sono **sospese** le attività di **sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò**;
- sono **sospesi** gli spettacoli aperti al pubblico in **sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche** e in altri spazi anche all'aperto;
- le **attività** che abbiano luogo in **sale da ballo e discoteche e locali assimilati**, all'aperto o al chiuso restano comunque **sospese**;
- sono **vietate** le **feste** nei luoghi al chiuso e all'aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose;
- con riguardo alle **abitazioni private**, è fortemente raccomandato di **non ricevere persone diverse dai conviventi**, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza;
- sono **vietate le sagre**, le **fiere** di qualunque genere e gli altri analoghi **eventi**;
- sono **sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi**, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza; tutte le **cerimonie pubbliche** si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e **in assenza di pubblico**;
- l'**accesso ai luoghi di culto** avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone;
- sono **sospese** le **mostre** e i **servizi** di apertura al pubblico dei **musei** e degli altri **istituti e luoghi della cultura**.

Per quanto concerne **il settore scolastico** è confermata la didattica a distanza per le scuole secondarie di secondo grado. A decorrere **dal 7 gennaio 2021**, al **75%** degli studenti di dette istituzioni deve essere assicurata l'attività didattica in presenza.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di **elevata gravità (area arancione)** – Art.2

Le disposizioni di cui all'art. 2, si applicano alle Regioni che si collocano in uno "**scenario di tipo 3**" e con un livello di rischio "**alto**" (**area arancione**).

Trattasi, allo stato attuale, delle **Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Piemonte, Toscana, Valle d'Aosta**.

Il DPCM prevede inoltre, che con ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione interessata, può essere prevista, **in relazione a specifiche parti del territorio regionale** e in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dall'applicazione di una o più delle misure sotto indicate.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

Le misure disposte dal comma 4 del DPCM sono di seguito indicate:

- è **vietato entrare e uscire dalle regioni** che si collocano nella **zona arancione**, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze: **motivi di lavoro, salute e urgenza**. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.
Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.
Il transito sui territori che si collocano nella zona arancione è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla).
- è **vietato ogni spostamento in comuni diversi da quello di residenza, domicilio o abitazione**. Anche in questo caso, lo spostamento è consentito per comprovate esigenze (lavoro, studio, salute, situazioni di necessità o per svolgere attività/usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune).
La necessità di spostamento va **autocertificata** con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia ([clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione](#));
- **SERVIZI di ristorazione**: Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **SOSPESE**.
Continuano a essere consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00** la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Con frequenza almeno settimanale, il Ministro della salute, verifica il permanere dei presupposti per il mantenimento della Regione o dello specifico territorio regionale nella fascia arancione e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco. Tali ordinanze sono efficaci **per un periodo minimo di 15 giorni**.

Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità (**area rossa**) – art.3

Le disposizioni di cui all'art. 3, si applicano alle Regioni che si collocano in uno "**scenario di tipo 4**" e con un livello di rischio "alto" (**area rossa**).

Trattasi, allo stato attuale, della Regione **Abruzzo**.

Il DPCM prevede inoltre, che con ordinanza adottata dal Ministro della Salute d'intesa con il Presidente della Regione interessata, può essere prevista, **in relazione a specifiche parti del territorio regionale** e in ragione dell'andamento del rischio epidemiologico, l'esenzione dall'applicazione di una o più delle misure sotto indicate.

Le misure di contenimento disposte dal comma 4 del DPCM sono di seguito indicate:

- è **vietato ogni spostamento in entrata e uscita dalle Regioni e dai Comuni** che si

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

collocano nella **zona rossa**, nonché all'interno del medesimo Comune, salvo che per spostamenti motivati da comprovate esigenze: **motivi di lavoro, salute e urgenza**. È consentito il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza.

Rimangono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita.

Il transito sui territori che si collocano nella zona rossa è consentito qualora necessario per raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (fascia gialla).

La necessità di spostamento va **autocertificata con modulo da esibire in caso di controllo delle forze di polizia** ([clicca qui per scaricare il modulo di autocertificazione](#));

- **Attività commerciali al dettaglio**: sono **SOSPESE** le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di **generi alimentari** e di **prima necessità** individuate nell'allegato 23 del DPCM e di seguito indicate nella tabella sottostante, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari.

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie.

ATECO	DESCRIZIONE ATTIVITÀ COMMERCIALI CONSENTITE
45.1	Commercio di autoveicoli
45.3	Commercio di parti e accessori di autoveicoli
45.40.11	Commercio di motocicli
45.40.21	Commercio di parti e accessori per motocicli
47.11.10	Ipermercati
47.11.20	Supermercati
47.11.30	Discount di alimentari
47.11.40	Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
47.11.50	Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
47.19.20	Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
47.20	Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati, ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione
47.30.00	Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizio specializzati
47.40	Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati
47.52.10	Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico
47.52.20	Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
47.52.30	Commercio al dettaglio di materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle
47.52.40	Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l'agricoltura; macchine e attrezzature per il giardinaggio
47.59.30	Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
47.59.50	Commercio al dettaglio di sistemi di sicurezza
47.61.00	Commercio al dettaglio di libri
47.62.10	Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
47.62.20	Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio
47.64.10	Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

47.65.00	Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati
47.71.20	Commercio al dettaglio di confezioni per bambini e neonati
47.71.30	Commercio al dettaglio di biancheria personale
47.72.10	Commercio al dettaglio di calzature per bambini e neonati
47.73.10	Farmacie
47.73.20	Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica
47.74.00	Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
47.75.10	Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
47.75.20	Erboristerie
47.76.10	Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.76.20	Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici e alimenti per animali domestici
47.78.20	Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
47.78.40	Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
47.78.60	Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
47.78.93	Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali
47.81	Commercio al dettaglio ambulante di prodotti alimentari e bevande
47.82.01	Commercio al dettaglio ambulante di biancheria; confezioni per bambini e neonati
47.82.02	Commercio al dettaglio ambulante di calzature per bambini e neonati
47.89.10	Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
47.89.30	Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti
47.91.10	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
47.91.20	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
47.91.30	Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
47.99.20	Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici

- **Servizi di ristorazione:** Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono **SOSPESE**.
Resta sempre consentita la **ristorazione con consegna a domicilio** nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, nonché **fino alle ore 22,00** la **ristorazione con asporto**, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.
- **Attività sportiva:** sono **SOSPESE** tutte le **attività sportive di base e l'attività motoria** in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi. Sono altresì **SOSPESI** tutti gli **eventi** e le **competizioni** organizzati dagli enti di promozione sportiva.
E' **consentito** svolgere individualmente **attività motoria in prossimità della propria abitazione** nel rispetto della distanza interpersonale e con utilizzo di mascherina. È consentito altresì lo svolgimento di attività sportiva esclusivamente all'aperto e in forma individuale.
- **Attività inerenti ai servizi alla persona:** sono **SOSPESE**, fatta eccezione per quelle individuate dall'allegato 24 del DPCM e sotto riportate.

ATECO	ATTIVITA' DI SERVIZI ALLE PERSONE CONSENTITE
96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
96.01.10	Attività delle lavanderie industriali

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com

96.01.20	Altre lavanderie, tintorie
96.02.01	Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere
96.03.00	Servizi di pompe funebri e attività connesse

- **Settore scolastico**: è disposta la didattica a distanza per le scuole medie limitatamente alle classi seconde e terze e per le scuole secondarie di secondo grado. È sospesa la frequenza delle attività delle Università.

Con frequenza almeno settimanale, il Ministro della salute, verifica il permanere dei presupposti per il mantenimento della Regione o dello specifico territorio regionale nella fascia arancione e provvede con ordinanza all'aggiornamento del relativo elenco. Tali ordinanze sono efficaci **per un periodo minimo di 15 giorni**.

Attività produttive e industriali – Art. 4

Il Decreto in esame conferma che **tutte le attività produttive industriali e commerciali** consentite, devono rispettare quanto previsto dal Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché dei Protocolli specifici relativi alla sicurezza nei cantieri del 24 aprile e del settore trasporto e logistica del 20 marzo 2020, ciascuno per i relativi campi di applicazione.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

Studio Tognetti Associazione Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com